



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 10 DEL 17/01/2026

Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale

OGGETTO: INSTALLAZIONE PORTALI CONTROSAGOMA IN PROSSIMITA' DEI PASSAGGI A LIVELLO DI VIA PROVINCIALE (PL KM. 0+460) E VIA BARCHETTE/VITTORIO VENETO - VIA FIUMICELLO - (PL 0+487) RELATIVI ALLA LINEA FERROVIARIA ELETTRIFICATA MIRA BUSE - ADRIA, CON APPOSIZIONE DELLA RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE DI PRESCRIZIONE E DIREZIONE SULLE VIE ADIACENTI.

Il Responsabile

PREMESSO CHE:

- la linea ferroviaria Mestre - Adria attraversa il territorio comunale di Piove di Sacco intersecando 3 (tre) vie del centro abitato del capoluogo, creando altrettanti passaggi a livello ex art. 147 del D.Lgs. 295/92, tutti regolati con sbarre;
- la Società Infrastrutture Venete Srl (p.iva 03792380283) gestore per conto della Regione Veneto della suddetta linea ferroviaria, appaltante dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Adria – Mira Buse, con nota assunta al prot. ge. con n. 24626 del 12.06.2025, ha comunicato l'avvio della tesatura della linea di contatto per la trazione elettrica ("TE") sulla nuova palificata eretta tra le stazioni ferroviarie di Adria e Mira Buse;
- detta Società, con nota assunta al prot. ge. con n. 31833 del 01.08.2025 ha chiesto l'emissione di apposita ordinanza in materia di circolazione stradale di cui al vigente D.Lgs. 285/92 al fine di poter installare in prossimità dei passaggi a livello di via Provinciale (PL km 0+460) e vie Barchette/Vittorio Veneto (PL 0+487) 6 (sei) portali di "controsagoma" e precisamente 1 (uno) in via San Nicolò , 2 (due) in via Provinciale , 1 (uno) in via Vittorio Veneto e 1 (uno) in via Fiumicello, a protezione della linea di contatto della trazione elettrica in attraversamento poiché detta linea risulta ad un'altezza dal piano viabile inferiore a 5,00 mt..

ATTESO CHE:

- dalla visione degli elaborati grafici allegati alla nota prot. 31833 si rileva che in effetti la linea aerea elettrica di contatto interseca a mt. 4,65 il piano viario di via Provinciale ed a mt. 4,70 il piano viabile di via Barchette/Vittorio Veneto ossia ad un'altezza inferiore a mt. 5,00, altezza minima stabilita dal DM 5.11.2001 - *Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, in cui al p. 4.1.1 (opere di scavalco e sottopassi)*;
- la norma contenuta nel par. 2.2 del D.M. 4.5.90 - *Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali* – consente di derogare al rispetto dalla misura suddetta (mt. 5,00) adottando opportuni dispositivi segnaletici di sicurezza (ad es. controsagome), posti a conveniente distanza dall'opera;
- che il posizionamento di tali manufatti è stabilito dall'art. 25 del vigente D.Lgs.

285/92 – (*attraversamenti ed uso della sede stradale*) il quale, al comma 1-sexies così recita: “Nel caso in cui l'attraversamento comporti un'altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalità previste dal regolamento, deve essere definito con apposita convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate dall'attraversamento stesso.”;

- nella nota 52213/2025 del 13.12.2025 la Società di cui trattasi, in aggiunta alle controsagome, ha chiesto l'installazione in loco di apposita segnaletica verticale di cui alla fig. Il 66 Art. 118 del DPR 495/92 (art. 39 D.Lgs. 285/92) “transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a mt...” rappresentando il fatto della necessità di assicurare un “franco di sicurezza elettrica” di 0,50 mt. previsto dalla norma CEI EN 50122-1 che dev'essere garantito dalla linea di contatto della trazione elettrica a 3000V tesata, con conseguente divieto di transito ai mezzi di cui all'art. 61 del D.Lgs. 285/92 aventi altezza superiore a **mt. 4,15** (via Provinciale) e **4,20** (via Barchette, via Vittorio Veneto, via San Nicolò e via Fiumicello).

PRESO ATTO che i manufatti, come dichiarato dalla Società Infrastrutture Venete Srl, verranno collocati su suolo pubblico.

ATTESO ALTRESI' che nella predetta nota è stata prevista l'apposizione di idonea segnaletica di preavviso di divieto da posizionare su tutte le vie adiacenti ai suddetti passaggi al livello al fine di evitare interferenze con le controsagome.

NELLE more della stipula dell'apposita convenzione tra la Società Infrastrutture Venete Srl ed il Settore VI comunale, necessaria per il regolare mantenimento in opera delle controsagome a garanzia dell'incolumità degli utenti della strada.

ACQUISITA:

- l'autorizzazione paesaggistica n. 14023 del 29.12.2025, ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, ad opera della Regione Veneto;
- l'autorizzazione idraulica ad opera del Consorzio di Bonifica Bacchiglione con prescrizione d'installazione dei portali a “bandiera” in via Provinciale, via Barchette e via Fiumicello.
-

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dal competente Settore VI comunale finalizzate ad assicurare il corretto posizionamento dei manufatti ed a garantire il transito in sicurezza dell'utenza debole stradale.

AL FINE di garantire la sicurezza stradale e nel contempo garantire al personale incaricato al posizionamento delle opere di operare in sicurezza.

VISTI:

- gli artt. 5, 6, 7 e 25 del D.Lgs. 285/92 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernenti la regolamentazione della circolazione fuori ed entro i centri abitati, limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- i relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

VISTE le ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione concernente la circolazione stradale.

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 51 del 29.12.2023 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2026 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VII nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

ATTESO che sulla presente ordinanza il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VII.

Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati

ORDINA

alla Società Infrastrutture Venete SRL l'apposizione in:

1. **via Provinciale** ed in prossimità del passaggio a livello della linea ferroviaria Adria – Mestre (PL km 0+460) di **2 controsagome** a bandiera per i veicoli come da elaborato 01.A nonché l'installazione di **3 segnali** compositi fig. Il 66 Art. 118 del DPR 495/92 “transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a mt 4,15 e fig. Il 35 Art. 103 DPR 495/92 “altri pericoli” con pannello integrativo come da elaborato PM.3-OC.10;
2. **via Barchette** ed in prossimità del passaggio a livello della linea ferroviaria Adria – Mestre (PL 0+487) di **1 controsagoma** di protezione a bandiera per i veicoli come da elaborato 01.A nonché l'installazione di **1 segnale** composito fig. Il 66 Art. 118 del DPR 495/92 “transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a mt 4,20 e fig. Il 35 Art. 103 DPR 495/92 “altri pericoli” con pannello integrativo come da elaborato PM.3-OC.10;
3. **via Fiumicello** ed in prossimità del passaggio a livello della linea ferroviaria Adria – Mestre (PL 0+487) di **1 controsagoma** di protezione a bandiera per i veicoli come da elaborato 01.A nonché l'installazione di **1 segnale** composito fig. Il 66 Art. 118 del DPR 495/92 “transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a mt 4,20 e fig. Il 35 Art. 103 DPR 495/92 “altri pericoli” con pannello integrativo come da elaborato PM.3-OC.10;
4. **via Vittorio Veneto** ed in prossimità del passaggio a livello della linea ferroviaria Adria – Mestre (PL 0+487) di **1 controsagoma** di protezione a “portale” per i veicoli come da elaborato 01.A nonché l'installazione di **1 segnale** composito fig. Il 66 Art. 118 del DPR 495/92 “transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a mt 4,20 e fig. Il 35 Art. 103 DPR 495/92 “altri pericoli” con pannello integrativo come da elaborato PM.3-OC.10;
5. **via San Nicolò** ed in prossimità del passaggio a livello della linea ferroviaria Adria – Mestre (PL 0+487) di **1 controsagoma** di protezione a “portale” per i veicoli come da elaborato 01.A nonché l'installazione di **1 segnale** composito fig. Il 66 Art. 118 del DPR 495/92 “transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a mt 4,20 e fig. Il 35 Art. 103 DPR 495/92 “altri pericoli” con pannello integrativo come da elaborato PM.3-OC.10;
6. l'apposizione della restante segnaletica verticale di prescrizione e preavviso su queste via Provinciale, Jacopo da Corte, Gelsi, San Nicolò e Cò del Panico.

AVVISA

che gli allegati elaborati grafici 01.A e PM.3-OC.10, sono parte integrante della presente ordinanza.

Nella fase di installazione dei portali:

PRESCRIVE CHE

- a) l'ingombro di ogni fondazione dovrà essere posizionato completamente sotto il manto stradale/banchina;
- b) le opere di asfaltatura, laddove necessario per ripristinare lo stato dei luoghi dopo la realizzazione della fondazione, dovranno essere realizzate in modo da garantire un piano pedonale libero da ostruzioni, considerando la recente asfaltatura di via Barchette;
- c) i pali dei portali di contosagoma dovranno essere addossati il più possibile ai confini e alla mura di cinta esistenti al fine di garantire la massima larghezza possibile al transito dei pedoni
- d) tutte le opere da installare siano realizzate e posizionate nel rispetto di tutte le norme vigenti .

AVVERTE

che il mancato rispetto di almeno una delle predette prescrizioni comporterà l'applicazione a carico di Infrastrutture Venete Srl delle sanzioni previste dal vigente codice della strada e dai regolamenti comunali con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

DISPONE

l'apposizione di tutta la segnaletica verticale ed eventualmente orizzontale inerente i manufatti e la segnaletica suindicati nonché, la delimitazione e posa di segnaletica del cantiere ex art. 21 a carico di Infrastrutture Venete Srl ed in subordine alla ditta incaricata all'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- a) utilizzare la segnaletica temporanea di cui al D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea" più idonea alla tipologia del cantiere rapportato alla situazione viaria dei luoghi;
- b) posizionare adeguata segnaletica stradale con eventuali relative indicazioni di deviazioni;
- c) al termine dei lavori, la segnaletica temporanea dovuta alla presenza del cantiere dovrà essere rimossa;
- d) il segnalamento e la delimitazione del cantiere dovranno essere conformi alle prescrizioni dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione;
- e) dovranno essere rispettate tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza nel cantiere;
- f) dovrà essere esposta sul luogo di cantiere la copia della presente ordinanza;
- g) dare la massima informazione, anche a mezzo stampa, dell'eventuale variazione del traffico a tutti gli utenti della strada;
- h) il segnalamento e la delimitazione del cantiere dovrà essere conforme alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), con particolare riferimento agli articoli 30 comma 6 (segnalamento temporaneo), 31 (segnalamento e delimitazioni dei cantieri), 36 (visibilità notturna), 37 (persone al lavoro) e 40 (sicurezza dei pedoni);
- i) tutta la segnaletica verticale presente in loco ed in contrasto con la segnaletica temporanea di cantiere, per tutta la durata dei lavori, dovrà essere coperta o rimossa ed eventualmente ripristinata alla riapertura del traffico se compatibile con la nuova regolamentazione veicolare.
- j) Apposizione di idonea segnaletica luminosa di cantiere in caso di persistenza dei lavori nelle ore notturne.

Nel rigoroso rispetto di quanto suesposto ed ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/92

AUTORIZZA

Infrastrutture Venete Srl all'apertura del cantiere stradale per il tempo strettamente necessario alla collocazione delle controsagome e dei segnali verticali.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto prescritto nel presente atto.

A carico dei trasgressori alle disposizioni sopra descritte, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S..

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S., sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971.

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo

Si dispone la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Piove di Sacco

Notifiche:

Infrastrutture Venete Srl

Provincia di Padova

Settore VI – sede

Comando Carabinieri di Piove di Sacco

Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco

Sezione Polizia Stradale di Piove di Sacco

Distaccamento Vigili del Fuoco di Piove di Sacco

Pronto Soccorso Ospedale di Piove di Sacco

Consorzio di Bonifica Bacchiglione

Sesa

ACTV

Busitalia

Elettri-Fer

Albo

Il Responsabile del Procedimento: Gianni Meneghin

Il Responsabile

Gianni Meneghin

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)